



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PIOMBINO

ORDINANZA

PORTO TURISTICO MARINA ARCIPELAGO TOSCANO – SISTEMAZIONE PROVVISORIA

Il Capo del Circondario Marittimo di Piombino:

- VISTA** la comunicazione presentata dalla “Chiusa di Pontedoro Società Cooperativa a responsabilità limitata” in data 26.06.2023 con nota prot. 063UP2023, successivamente integrata in data 28.06.2023 e in data 29.06.2023 con nota prot. 068UP2023, con le quali veniva comunicato lo stato di avanzamento dei lavori del porto turistico di Marina Arcipelago Toscano (MAT) ed indicato il nominativo del referente presente in zona;
- VISTA** la comunicazione integrativa relativa ai pontili D ed E della Darsena di Ponente del Porto Turistico di Marina Arcipelago Toscano (MAT) presentata dalla “Chiusa di Pontedoro Società Cooperativa a responsabilità limitata” in data 02.07.2024 con nota prot. 073UP2024;
- VISTO** l’Accordo sostitutivo di concessione demaniale marittima n°53 del Registro concessioni, n° 57 del Repertorio degli atti in data 09.06.2020 con la quale l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha rilasciato concessione di un’area demaniale marittima e relativo specchio acqueo allo scopo realizzare il Porto turistico di Marina Arcipelago Toscano alla società “La Chiusa di Pontedoro Società Cooperativa a responsabilità limitata”;
- VISTI** i processi verbali di consegna rilasciati dall’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Settentrionale datati 19.11.2020, 26.05.2021, 02.03.2022 e 18.05.2023;
- VISTO** lo schema di accordo quadro datato 09.09.2019, quale strumento urbanistico, adottato dal Comune di Piombino;
- VISTO** l’aggiornamento del Quadro conoscitivo del Masterplan “*La rete dei porti toscani*” approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 9 del 12.02.2020;
- VISTO** il certificato di collaudo statico eseguito in data 13.12.2022, ai sensi dell’art.67, D.P.R. n°380 del 06.06.2001, inerenti al Distretto della nautica, Polo della cantieristica dei servizi e delle attività ittiche – Comune di Piombino – Realizzazione 1^a Sporgente;
- VISTO** il certificato di collaudo statico eseguito in data 13.01.2023, ai sensi dell’art.67, D.P.R. n°380 del 06.06.2001, inerenti al Distretto della nautica, Polo della cantieristica dei servizi e delle attività ittiche – Comune di Piombino – Pontili galleggianti Darsena Levante;
- VISTO** il Certificato di regolare esecuzione dei pontili galleggianti, rilasciato dal Direttore dei Lavori in data 02.05.2023;
- VISTO** l’atto unico di collaudo tecnico-amministrativo eseguito in data 21.04.2023, inerente alla diga foranea del Distretto della nautica, Polo della cantieristica dei servizi e delle attività ittiche – Comune di Piombino, con relativa nota della Direzione Lavori in data 18.04.2023;
- VISTO** la dichiarazione rilasciata dal Direttore dei Lavori in data 03.07.2023 relativamente all’accessibilità e stazionamento delle imbarcazioni da diporto all’interno della Darsena di Levante del Distretto della nautica, Polo della cantieristica dei servizi e delle attività ittiche;

VISTI	i rilievi eseguiti dalla ditta Sales S.p.A. nel mese di giugno 2022, a seguito del dragaggio di prima fase della darsena turistica;
VISTO	il Verbale di Visita in corso d'opera, rilasciato dalla Commissione Collaudo, ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.P.R. n°509 del 02.12.1997, datato 29.06.2023;
VISTA	l'autorizzazione all'esercizio parziale rilasciata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno con nota prot. n° 44237 del 06.07.2023;
VISTA	l'autorizzazione all'esercizio parziale degli ormeggi dei pontili D ed E della Darsena di Ponente rilasciata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale con prot. n° 41656 del 01/07/2024;
VISTA	l'attestazione in merito all'accessibilità ed allo stazionamento delle imbarcazioni da diporto all'interno della darsena di ponente (limitatamente ai pontili D ed E, oltre che quella di levante) sottoscritta dai Direttori dei Lavori, Ing. Marco Tartaglini e Ing. Luciano Della Lena, in data 3 giugno 2024;
VISTO	l'edizione aggiornata del Regolamento interno del porto turistico di Marina Arcipelago Toscano;
VISTO	il documento contenente la " <i>Planimetria Generale - Fase 1 Sistemazione Provvisoria Darsena Turistica</i> ", nella sua versione del 07.11.2022;
VISTA	la Legge n° 979 del 31 dicembre 1982 recante disposizioni per la difesa del mare;
VISTA	la Legge 84/94 del 28.01.1994 – Riordino della legislazione in materia portuale.
VISTO	il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112, " <i>conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1987 n° 59</i> ";
VISTO	il Decreto Legislativo n. 197/2021;
VISTO	il D.P.R. n. 151/2011;
VISTO	il Decreto Legislativo n° 171 del 18 luglio 2005, c.d. "Codice della Nautica da diporto", ed il relativo regolamento di attuazione Decreto 29 luglio 2008;
VISTO	il Decreto Legislativo n° 152/2006;
VISTA	la legge regionale 01 dicembre 1998, n° 88 "Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112;
VISTA	l'Ordinanza n° 86 in data 01.10.2002 del capo del Circondario marittimo di Piombino;
VISTA	l'Ordinanza n° 17/2018 e successive integrazioni - Schema di separazione del traffico marittimo e rada del porto di Piombino ed in particolare l'art. 5 che disciplina le modalità di attraversamento dell'area di precauzione relativa allo Schema di Separazione del Traffico del porto di Piombino, prevedendo che le unità in transito da/verso nord davanti al porto di Piombino devono mantenere una "distanza minima di 0.3 M e massima di 0.6 M dall'imboccatura portuale" secondo le precauzioni prescritte;
VISTA	l'Ordinanza n° 67/2023, con cui è stato approvato il " <i>Regolamento attività del terminale FSRU Piombino</i> " ed in particolare l'art. 20 che individua alcuni specchi acquei interdetti nella zona antistante al porto di Piombino;
VISTA	l'Ordinanza n° 178/2023, relativa alla regolamentazione per gli aspetti di sicurezza della navigazione del " <i>Porto turistico Marina Arcipelago Toscano – sistemazione provvisoria darsena di Levante</i> ";

VISTA	l'Ordinanza n° 82/2024, relativa all'individuazione della " <i>Area di cantiere per il completamento delle opere</i> " relative al porto turistico di Marina Arcipelago Toscano;
CONSIDERATO	che le competenze in materia di salvaguardia della vita umana in mare, tutela della pubblica incolumità e sicurezza della navigazione e portuale permangono in capo all'Autorità Marittima;
VISTI	gli artt. 17, 28, 30, 36, 45bis, 46, 55, 62, 63, 68, 70, 80, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione (R.D. 30.03.1942 n. 327), nonché gli artt. 24 e 59 del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 15.02.1952 n. 328);
VISTI	gli altri atti d'ufficio;
RAVVISATA	l'opportunità di regolare - per i principi suindicati - le attività marittime e di sicurezza attinenti alla sicurezza della navigazione e del sicuro ormeggio del porto turistico di Marina Arcipelago Toscano con riferimento alle procedure ed ai criteri di precauzione anche per quanto attiene la tutela ambientale e la prevenzione antincendio;

ORDINA

Articolo 1

(Campo di applicazione)

1. Le norme della presente Ordinanza disciplinano – per quanto riguarda le competenze riservate all'Autorità marittima – la navigazione, l'ormeggio e lo stazionamento di tutte le unità nell'ambito portuale del porto turistico di Marina Arcipelago Toscano e sono rivolte a tutti coloro che ne usufruiscono.
2. Il concessionario, il gestore, i soggetti affidatari di attività oggetto della concessione e gli altri utenti sono obbligati alla sua scrupolosa osservanza ed al rispetto della vigente normativa di settore.

Articolo 2

(Adempimenti del Concessionario/gestore)

1. Fermi restanti gli obblighi discendenti dalla concessione demaniale marittima e da ogni altro atto emanato dalle Autorità Competenti, il "Concessionario/gestore" è tenuto comunque a garantire:
 - a) L'assegnazione degli ormeggi nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dal documento in Allegato 1 alla presente ordinanza, la manutenzione e la sicurezza degli stessi, l'adozione di tutte le misure necessarie ad assicurare la salvaguardia della sicurezza della navigazione e dell'accosto all'interno degli specchi acquei portuali e dei beni demaniali rientranti nell'oggetto e scopo della concessione;
 - b) Il mantenimento di un registro o piano aggiornato delle unità in transito presenti in porto, compilando e custodendo le schede contenenti le generalità complete del comandante, dell'eventuale equipaggio, delle persone a bordo, i dati principali e le caratteristiche tecniche dell'unità, il periodo di permanenza, il porto di provenienza e la destinazione nonché ogni altra informazione ritenuta utile;
 - c) L'assistenza all'ormeggio e al disormeggio delle unità da diporto;
 - d) Un idoneo servizio antincendio ed antinquinamento come definito nei successivi articoli;

- e) La verifica del corretto funzionamento dei segnalamenti marittimi del porto e di ogni altro segnalamento prescritto con la presente Ordinanza, assicurandone la manutenzione e segnalando senza ritardo all'Autorità Marittima l'avaria degli stessi ai fini dell'emissione dei previsti avvisi ai naviganti;
- f) L'ascolto e assistenza radio VHF, nonché telefonica, almeno nelle fasce orarie in cui sono consentiti l'ingresso e l'uscita dal porto;
- g) La rimozione di eventuali unità in stato di abbandono ovvero di unità oggetto di pericolo – anche potenziale – o intralcio alla sicurezza della navigazione e del porto;
- h) il controllo del rispetto da parte degli utenti della presente Ordinanza, delle norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento, delle condizioni contenute nella concessione demaniale marittima;
- i) l'intervento, comunicandolo prontamente all'Autorità Marittima per gli opportuni adempimenti di competenza, per ogni situazione che possa costituire pericolo per la sicurezza della navigazione e portuale, ovvero inquinamento o altra situazione emergenziale;
- j) il mantenimento in esercizio un mezzo nautico idoneamente armato ed equipaggiato per l'eventuale assistenza alle unità in entrata/uscita.

Articolo 3

(entrata e uscita dal porto, navigazione in ambito portuale)

1. L'ingresso e l'uscita delle unità dal porto turistico di Marina Arcipelago Toscano sono consentiti solamente dall'alba al tramonto e, comunque, con visibilità ottimale, utilizzando esclusivamente il cerchio di evoluzione, come individuato nella planimetria allegata.
2. Per l'accosto al posto barca assegnato, le unità dovranno impiegare il canale navigabile per la Darsena di Levante e gli specchi acquei delimitati dalle apposite boe luminose di segnalazione per la Darsena di Ponente (percorso 1, accesso ai posti "rossi" del Pontile E e percorso 2, accesso ai posti "gialli" dei Pontili D ed E, come da Allegato 1),
3. L'ingresso in porto è consentito esclusivamente alle unità in condizioni di navigabilità, ossia in condizioni tali da effettuare in sicurezza la navigazione corrispondente al tipo e al modello dell'unità stessa (con particolare riferimento a pescaggio, dimensioni e capacità evolutive).
4. È consentito l'ingresso alle unità aventi un pescaggio massimo di 3 (tre) metri ed una lunghezza f.t. di 15.20 (quindici/20) metri.
5. Il canale navigabile deve essere adeguatamente segnalato.
6. Durante le manovre di entrata ed uscita dal porto ed i vari spostamenti nell'ambito portuale le unità devono:
 - Seguire la mezzera del canale d'accesso;
 - Tenere la propria dritta in caso di rotte opposte con altre unità;
 - Mantenere una velocità non superiore a 3 (tre) nodi ovvero una velocità di propulsione tale da non provocare moto ondoso, e comunque non superiore a quelle di sicurezza intesa come la velocità a cui deve procedere un'imbarcazione in modo da poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare collisioni e per poter agire in maniera appropriata ed efficiente ad evitare collisioni e per poter essere arrestata entro una distanza adeguata alle circostanze ed alle condizioni del momento (Reg. 6 Colreg 72, Legge 27.12.1977 n° 1085);
 - Dare precedenza alle unità in uscita.

7. Le unità in ingresso/uscita dal porto di MAT non usufruiscono di alcuna deroga particolare e, pertanto, sono tenute al rispetto le previsioni già esistenti, dettate con le Ordinanze indicate in premessa.
8. È vietato ormeggiare e stazionare nel raggio di mt. 300 dalla testata della diga di sopraflutto. Eventuali soste in attesa di assegnazione posto, dovranno avvenire al di fuori di quanto sopra indicato. Nella stessa area è parimenti vietata la navigazione a vela.

Articolo 4 **(disposizioni relative ai posti ormeggio)**

1. I posti di ormeggio dovranno essere impegnati solo dalle unità aventi caratteristiche compatibili in termini di pescaggio, lunghezza, larghezza e possibilità evolutive con quanto previsto nell'Allegato 1.
2. I posti barca devono essere contrassegnati e distinguibili, in modo tale da consentire la pronta individuazione di un'imbarcazione in caso di ricerche di competenza dell'Autorità Marittima.

Articolo 5 **(disposizioni relative ai posti in transito)**

1. Alle unità in transito dovrà essere garantita una quota di posti come previsto non inferiore a quanto disposto dall'art. 49nonies del D.Lgs. n. 171/2005 (Codice della Nautica da Diporto).

Articolo 6 **(Stazionamento in sicurezza)**

1. Le unità devono essere ormeggiate in sicurezza secondo le corrette norme marinaresche a totale cura dei rispettivi proprietari o dei loro aventi causa e devono essere provviste, in rapporto alle dimensioni ed alle caratteristiche dell'imbarcazione, di un sufficiente numero di parabordi di adeguata dimensione.
2. Tutte le unità che accedono al porto devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento. Il Concessionario/gestore, qualora sussistano fondati motivi, può richiedere che siano effettuate ispezioni a bordo delle unità da parte della competente Autorità Marittima.
3. Prima di assentarsi dal porto gli utenti che lasciano la propria unità ormeggiata, devono assicurarsi che i cavi di trattenuta siano in ottime condizioni ed in grado di resistere per tutta la durata dell'assenza; devono altresì lasciare al Concessionario/Gestore il loro recapito - anche telefonico - e quello di un eventuale custode.
4. Qualora sia notato che un'unità si trovi in stato di abbandono o che corra il rischio di affondare o di causare danni ad altre unità ovvero alle attrezzature portuali, il Concessionario/Gestore avviserà immediatamente l'utente o l'eventuale custode affinché venga eliminato l'inconveniente, dandone tempestiva informazione all'Autorità Marittima.

5. Il concessionario dovrà apporre almeno un salvagente anulare con cima di 30 mt. presso ogni molo/banchina.

Articolo 7

(Impiego sommozzatori)

1. Nelle acque del porto sono vietate le immersioni da parte di palombari o sommozzatori, fatte salve quelle direttamente commissionate dal Concessionario/gestore connesse con l'attività manutentiva e di gestione.
2. In tale ipotesi, il concessionario/gestore dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) Inviare comunicazione – per i provvedimenti di cui all'Art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione – all'Autorità Marittima indicando il personale impiegato, la tipologia dell'intervento e la durata dello stesso;
 - b) Impiegare esclusivamente il personale in possesso degli idonei brevetti;
 - c) Circoscrivere un'adeguata area di sicurezza d'intervento mediante cime galleggianti e boe di segnalamento;
 - d) Le unità navali presso cui è eventualmente operante un sommozzatore hanno l'obbligo di issare la bandiera A (ALFA) del C.I.S., avvisando contestualmente le unità in transito di prestare la massima attenzione. A tali unità è fatto obbligo di procedere con la massima prudenza mantenendosi ad una distanza di sicurezza dalla zona di intervento del sommozzatore/palombaro.

Articolo 8

(Norme di sicurezza antincendio e antinquinamento)

1. Il Concessionario/gestore deve predisporre un'appropriata organizzazione, dotata di impianti fissi e/o mobili, per poter intervenire, in caso di incendio o di inquinamento, con personale specializzato, nel rispetto delle clausole accettate con l'atto sostitutivo di concessione demaniale marittima, in premessa citato. Dovrà, altresì, garantire la disponibilità di panne assorbenti (della lunghezza idonea a circondare almeno l'imbarcazione più lunga) e di almeno n. 1 (uno) estintore a polvere carrellato in corrispondenza di ciascun ingresso dei pontili galleggianti;
2. I proprietari delle unità ormeggiate devono comunque osservare le seguenti disposizioni di natura preventiva e generale, con facoltà in ogni momento per il Concessionario/gestore di richiedere alla competente Autorità ispezioni a bordo e di adottare provvedimenti nel caso di riscontrata loro inosservanza:
 - a) In caso di sversamento di idrocarburi sul piano d'acqua o sulle banchine, moli o pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare il Concessionario/gestore e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno, curando di informare nel più breve tempo possibile, l'Autorità Marittima e l'Autorità di Sistema Portuale, nonché il personale delle unità circostanti e quanti si trovino in luogo;
 - b) Controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdita di idrocarburi in sentina, e che non vi siano perdite degli stessi in acqua;
 - c) Assicurare che gli impianti elettrici di bordo siano in perfetto stato di funzionamento e manutenzione, che i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido siano adeguatamente areati e che gli estintori di bordo

siano rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza.

3. Il concessionario, inoltre, avrà cura di predisporre, informandone anticipatamente l'Autorità Marittima, esercitazioni antincendio con cadenza semestrale al fine di verificare la corretta prontezza e l'operatività del personale e delle dotazioni antincendio.

Articolo 9

(Divieti generali)

All'interno del porto turistico è vietato:

- a) Avvicinarsi alle bitte e cavi di ormeggio durante le manovre di ormeggio/disormeggio delle unità;
- b) Intralciare le operazioni di ormeggio/disormeggio di qualsiasi unità;
- c) Imbarcare, sbarcare e detenere a bordo merci pericolose;
- d) Effettuare rifornimento di qualsiasi combustibile, anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili - anche se autotrasportati e riforniti di pompe - sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualunque altro sistema;
- e) Effettuare la balneazione, la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca subacquea;
- f) Immergersi anche in prossimità delle imbarcazioni, per effettuare ispezioni, visite, interventi di manutenzione o riparazioni.
- g) Lasciare le unità all'ormeggio con il motore principale in moto senza la presenza a bordo di una persona abilitata ad intervenire in caso di necessità o pericolo. Durante la permanenza nello specchio acqueo portuale, l'impiego deve essere limitato al tempo strettamente indispensabile alle operazioni di riscaldamento degli stessi e di manovra;
- h) Dare fondo alle ancore, salvo casi di forza maggiore;
- i) Mantenere in funzione il radar di bordo;
- j) Effettuare ogni tipo di evoluzione non connessa con le manovre di ormeggio;
- k) Accendere fuochi;
- l) Effettuare gare nautiche/sportive con l'impiego di unità, a prescindere dalla tipologia, dimensioni e propulsione nelle acque portuali e in quelle immediatamente prospicienti l'imboccatura;
- m) Effettuare esercitazioni ed allenamenti di qualsivoglia genere;
- n) Praticare Sci nautico, paracadutismo ascensionale, surf, windsurf, e ~~kite~~-surf;
- o) Effettuare ogni altra attività di superficie o subacquea non espressamente autorizzata;
- p) Gettare/riversare, sia in acqua che sulle banchine fisse e galleggianti, rifiuti di qualsiasi genere, oggetti, detriti e liquidi inquinanti;
- q) L'uso di fiamme libere a bordo di unità ormeggiate;
- r) Qualsiasi operazione di pitturazione e/o scartavetratura;
- s) Ogni altra attività/operazione che possa pregiudicare, anche in maniera lieve, la sicurezza della navigazione, portuale e dell'ambiente marino e costiero, nonché dell'incolumità pubblica.

Articolo 10
(Disposizioni finali)

1. L'Ordinanza n. 178 del 29.12.2023, indicata nelle premesse, è abrogata.
2. I contravventori alle norme indicate dalla presenza Ordinanza, qualora il fatto non costituisca più grave reato, saranno perseguiti ai sensi degli Artt. 1174, 1161, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione ovvero dall'Art. 53 comma 3 del Decreto Legislativo 171/2005.

Piombino (Data e protocollo informatico)

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Alberto POLETTI
(documento sottoscritto con firma digitale ai
sensi del D.lgvo 82/2005 Art. 21)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ALBERTO POLETTI

In Data/On Date:

venerdì 5 luglio 2024 12:52:07

CANTIERE

15.03.2023
10.03.2023
01.03.2023
17.01.2023

Banchin

Banchira

NUOVA LINEA DI R

PUNTO	COORDINATE GAUSS-BOAGA (zona 1)		COORDINATE WGS 84 (°)	
	EST	NORD	LONGITUDINE	LATITUDINE
A.1	1627402.817	4756141.634	10.561354	42.947141
C.1	1627453.803	4756135.091	10.561977	42.947073
C.2	1627514.361	4756160.802	10.562725	42.947295
C.3	1627568.747	4756195.323	10.563399	42.947597
C.4	1627611.099	4756251.969	10.563931	42.948099
C.5	1627628.784	4756317.154	10.564162	42.948683
C.6	1627621.903	4756384.456	10.564094	42.949290
C.7	1627602.735	4756441.071	10.563872	42.949803
C.8	1627578.985	4756496.838	10.563593	42.950309
C.9	1627568.064	4756507.550	10.563462	42.950407
C.10	1627552.768	4756507.411	10.563274	42.950408
C.11	1627429.992	4756455.284	10.561758	42.949960

Percorso 1: fondale max -2.25 m s.l.m.

Percorso 2: fondale max -3.50 m s.l.m

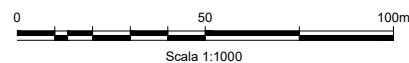
CERCHIO DI
EVOLUZIONE
DIAMETRO 45 mm

14 p/b di 2° C.

CANALE

NAVIGABILE

DIGA DI SOPRAFLUTTO



PUNTO	COORDINATE GAUSS-BOAGA (zona 1)		COORDINATE WGS 84 (°)	
	EST	NORD	LONGITUDINE	LATITUDINE
B.0	1627371.053	4756140.201	10.560968	42.947132
B.1	1627369.979	4756158.917	10.560959	42.947301
B.2	1627359.769	4756182.965	10.560839	42.947519
B.3	1627360.063	4756196.184	10.560846	42.947638
B.4	1627368.487	4756206.375	10.560951	42.947728
B.5	1627470.714	4756249.777	10.562214	42.948102
B.6	1627402.719	4756164.602	10.561361	42.947346

TAVOLA 1
PONTILI D e E
CANALE NAVIGABILE
DARSENA DI LEVANTE
PLANIMETRIA
03/06/2024